

N. 3556

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMO e MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1998

Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185
«Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività agricola, per le condizioni attraverso le quali si svolge, è di per sè soggetta al così detto doppio rischio; cioè - oltre al consueto rischio d'impresa - essa è soggetta al «rischio climatico» connesso al verificarsi di calamità naturali anche di grave portata.

Per questi motivi il legislatore ha voluto l'istituzione del «Fondo di solidarietà nazionale» con legge 25 maggio 1970, n. 364, che nel suo insieme si è dimostrato ben concepito per rispondere alle esigenze del sistema produttivo agricolo sempre più avversato, purtroppo, da frequenti calamità atmosferiche che costituiscono ormai una spiacevole ordinarietà.

Successivamente con legge 15 ottobre 1981, n. 590, è stato armonizzato il quadro normativo a seguito dell'istituzione dell'ordinamento regionale, mentre la legge 14 febbraio 1992, n. 185, si era posta l'obiettivo di incentivare ulteriormente l'assicurazione agricola.

Peraltro, le ripetute ed eccezionali avversità atmosferiche che si sono abbattute nel corso degli ultimi anni ripropongono con acuta evidenza l'inadeguatezza della legge 14 febbraio 1992, n. 185, a fronteggiare efficacemente gli esiti negativi di eventi calamitosi così estesi e frequenti sull'economia agricola.

Gli interventi pubblici compensativi *ex post* - che ancora assorbono la maggior parte degli stanziamenti annualmente assegnati al Fondo di solidarietà - si realizzano con notevole ritardo a causa della lunghezza delle procedure (24-48 mesi), con ciò annullando in parte le proprie finalità; essi inoltre non sono immuni da duplicazioni, dal rischio di abusi e da una insufficiente chiarezza.

Detti interventi, con il ripetersi delle avversità atmosferiche su un determinato territorio, rischiano di aggravare le difficoltà in cui versano le aziende agricole del luogo, alimentando le condizioni di indebitamento delle stesse e perpetuando il loro stato di emergenza.

Gli interventi pubblici assicurativi *ex ante* sono fortemente condizionati dalla complessità dei provvedimenti previsti dall'attuale normativa i quali producono ritardi «strutturali» con gravi disfunzioni del sistema, aggravato, ancora, da una dotazione finanziaria chiaramente inadeguata per la copertura programmata di determinati danni atmosferici particolarmente temuti.

Ai fini dell'accesso ai contributi compensativi previsti dalla legge n. 185 del 1992, il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, ha ripristinato i criteri di conteggio dei danni alla produzione lorda vendibile causati dalle avversità e calamità atmosferiche in atto anteriormente all'approvazione della legge n. 185 del 1992, ripristinando quindi l'esclusione dal computo delle colture assicurate, e non più quelle assicurabili individuate con decreto ministeriale.

Dopo la liberalizzazione del mercato assicurativo nei «rami danni» i produttori agricoli associati nei Consorzi di difesa hanno contribuito in modo determinante al processo evolutivo del sistema assicurativo agevolato per l'agricoltura, fornendo i dati statistici necessari per la formazione e l'aggiornamento della banca dati istituita presso il Sistema informativo agricolo nazionale e attuando regolari gare competitive tra le imprese assicurative al fine di calmierare il mercato assicurativo e contribuire efficacemente al controllo della spesa.

Appare, ora, quanto mai necessaria una riforma della legislazione sulle avversità e calamità atmosferiche che, uscendo da una certa cultura del catastrofismo e dei provvedimenti tampone, consenta ai coltivatori di fronteggiare gli eventi calamitosi con la necessaria serenità che può derivare solo da una accorta politica di prevenzione e, quindi, di assicurazione delle colture per i possibili danni dovuti ad eventi meteorologici sfavorevoli.

Nella definizione delle priorità si è avuto riguardo per il conclamato vantaggio del «ritorno assicurativo» (tempestività e congruità dell'indennizzo), della necessità e della possibilità di programmazione della spesa pubblica compatibilmente con le risorse disponibili, rispetto alle attese degli interventi compensativi (precarietà, esiguità e tardività).

Tale linea corrisponde, oltre a ciò, ad una più generale tendenza verso la «privatizzazione» di determinati servizi con il conseguente alleggerimento degli oneri burocratici e finanziari degli organi pubblici, impegnando oltre tutto la partecipazione diretta e responsabile degli agricoltori nella copertura della spesa e nel controllo del rapporto costo-benefici.

L'obiettivo che si vuole raggiungere con il presente schema di riforma è quello di assegnare, per quanto possibile, al sistema assicurativo la rilevante funzione di stabilizzare i redditi degli agricoltori in presenza degli effetti distruttivi delle avversità e calamità atmosferiche.

Per raggiungere questi obiettivi si prevedono:

a) l'introduzione del metodo della intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previa consultazione dell'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa e delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative, per la determinazione degli eventi e produzioni agricole assicurabili con il concorso finanziario dello Stato, nonchè del relativo «parametro contributivo»;

b) la programmazione triennale di concerto tra Stato e regioni, sentite le parti agricole, per le iniziative di difesa passiva a carico del Fondo nazionale, con possibilità per le regioni e le province autonome di integrare l'elenco delle garanzie, colture ed eventi assicurabili, con un contributo sulla spesa assicurativa a carico del proprio bilancio;

c) il ripristino dell'esclusione dal computo del 30 per cento della produzione lorda vendibile per l'accesso alle agevolazioni degli interventi creditizi e previdenziali, per i danni alle produzioni assicurabili relativamente agli eventi determinati con decreto di cui all'articolo 9 del presente disegno di legge;

d) la valorizzazione e il consolidamento della centralità della funzione e della organizzazione dei consorzi di difesa nel compimento dei processi di attuazione degli interventi pubblici nel settore delle assicurazioni agricole agevolate, anche al fine di bilanciare il potere contrattuale della parte agricola rispetto a quella assicurativa, con presumibili effetti positivi sia per i produttori agricoli, sia per la finanza pubblica, nonchè della difesa attiva contro le avversità atmosferiche in agricoltura;

e) la delega alle regioni e alle province autonome della determinazione dei programmi triennali per la difesa attiva e passiva delle coltivazioni agricole, nonchè delle funzioni per la riorganizzazione dei consorzi di difesa sul territorio con potere di rideterminare criteri e limiti di congruità per il riconoscimento operativo;

f) la formazione di un «fondo di solidarietà» nella Cassa sociale dei consorzi di difesa per fronteggiare con azioni di solidarietà i rischi di carattere catastrofe sia atmosferici per le coltivazioni vegetali, che epidemiologici per gli allevamenti zootecnici, con partecipazione dello Stato alla spesa liquidata dal Fondo di solidarietà alle aziende agricole danneggiate e alla eventuale spesa premi per la controassicurazione dello stesso Fondo;

g) la creazione delle condizioni per introdurre definitivamente la «polizza aziendale multirischi» e l'assicurazione globale, previa consultazione delle parti agricole e assicurativa, in coerenza con gli obiettivi del presente disegno di legge;

h) la semplificazione del sistema contabile, adeguandolo alle direttive comunitarie in materia di bilanci civilistici, confermando la natura privatistica dei consorzi di difesa e assegnando loro autonomia amministrativa, contabile e finanziaria;

i) l'individuazione di nuovi criteri per la determinazione del «pagamento statale» ai fini della erogazione del contributo sulla spesa assicurativa, con criteri tecnici semplificati e regole osservanti i principi di equità e trasparenza.

L'articolo 1 regola la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale e la ripartizione dello stesso nelle due linee principali di intervento, quello compensativo nelle forme creditizie e previdenziali, quello pre-

ventivo nelle forme assicurative e con iniziative di difesa attiva.

L'articolo 6 regola le iniziative di solidarietà nel comparto zootecnico, da attuare dagli allevatori associati nei consorzi di difesa, con spesa a carico della cassa sociale del consorzio ammissibile a contributo pubblico fino alla metà della spesa compresa la eventuale garanzia assicurativa stipulata per «Eccesso di sinistro».

L'articolo 9 disciplina la stipula dei contratti assicurativi ammissibili a contribuzione pubblica, sulla base dei programmi triennali e regola in modo innovativo la determinazione del «parametro contributivo statale». Accanto a questo intervento statale è prevista la possibilità di un sistema integrativo a carico delle regioni e delle provincie autonome, come pure a carico dei produttori agricoli associati, con fondi solidaristici principalmente nei consorzi di difesa.

Viene regolamentata infine l'attività dei consorzi di difesa valorizzando la presenza delle regioni e delle provincie autonome.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dotazione del Fondo di solidarietà)

1. la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è stabilito annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Il Fondo è gestito sulle basi di intese, definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Ministro per le politiche agricole previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e tenuto conto dei programmi regionali di intervento assicurativo, di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria stabilisce con proprio decreto le somme occorrenti per il concorso nelle spese per la copertura degli oneri derivanti dalla difesa attiva e passiva di cui agli articoli 6, 8, 9.

Art. 2.

(Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Per far fronte ai danni arrecati da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agrico-

la delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, sulla base di un regolamento definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà per l'espletamento dei rilevamenti tecnici, accertate dalla Giunta regionale. È concessa una ulteriore proroga di novanta giorni, elevando il limite massimo complessivo a centottanta giorni, in presenza di eventi a carico di impianti produttivi arborei i cui danni sono rilevabili soltanto alla ripresa vegetativa degli impianti stessi.

3. Il Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.

4. La spesa accertata a consuntivo per le annualità successive alla prima, assegnate alle regioni e province autonome, con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale, relativa ai limiti di impegno per il concorso pubblico negli interessi, è a carico del bilancio dello Stato. Il relativo onere è stabilito annualmente con la legge finanziaria.

5. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro per le politiche agricole.

Art. 3.

*(Interventi per favorire la ripresa
dell'attività produttiva)*

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 30 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza del danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dalla Comunità europea.

2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi:

a) misure di pronto intervento da stabilire con decreto del Ministro per le politiche agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. All'aggiornamento delle predette misure si provvede con le medesime procedure e modalità, in relazione alle effettive esigenze derivanti da eventi di particolare gravità;

b) prestiti quinquennali a tasso agevolato, per la ricostruzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, e per le eventuali maggiori spese di conduzione conseguenti ai danni, nonchè per il consolidamento delle rate delle passività contratte anteriormente all'evento stesso. Sulla quota di prestito per la ricostruzione dei capitali di conduzione è

concesso l'abbuono fino al 40 per cento del capitale erogato. Alla determinazione dei parametri per la ricostruzione dei capitali di conduzione provvede il Ministro per le politiche agricole con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

c) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e credito agrario di miglioramento. In alternativa possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 80 per cento, in relazione alla gravità dei danni, con il limite di lire 100 milioni;

d) prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 3, pari almeno al 30 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi tre anni. L'entità del prestito dovrà essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento è concesso a condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

3. Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico, nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana, strettamente connesse all'attività agricola.

4. La domanda di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria, di cui all'articolo 3, comma 3. Le regioni e province autonome adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di erogazione delle provvidenze, prevedendo in particolare che i procedimenti medesimi si concludano entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 4.

(Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario)

1. Alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti da almeno cinquanta imprese agricole, è concessa a domanda una controgaranzia della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, a copertura del 90 per cento della garanzia consortile dei finanziamenti con durata fino a diciotto mesi per anticipazione degli interventi creditizi agevolato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e c). Le garanzie dei consorzi fidi non devono coprire più del 70 per cento dell'ammontare delle anticipazioni.

2. Per la concessione delle controgaranzie, di cui al comma 1, la sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia si avvale di stanziamenti, a gestione separata, prelevati dal Fondo di solidarietà nazionale, il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La se-

zione speciale del Fondo interbancario di garanzia deve dare rendicontazione della propria gestione ogni sei mesi al Ministro per le politiche agricole e alle regioni.

3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.

Art. 5.

(Disposizioni previdenziali)

1. Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento.

2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

(Epizootie)

1. Consorzi di produttori agricoli, di cui al successivo articolo 10 possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche dei propri associati, colpite da infezioni epizootiche che com-

portano l'abbattimento del bestiame, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218. Le stesse provvidenze sono concesse anche alle aziende zootecniche colpite dai provvedimenti emanati dall'autorità sanitaria competente che comportano il divieto di ogni attività commerciale. Il Ministero per le politiche agricole previa intesa in sede con le regioni e le province autonome, sentito l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, può determinare l'elenco delle malattie infettive e diffuse che a seguito di abbattimento possono beneficiare delle provvidenze di cui al presente comma.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico della cassa sociale dei Consorzi di difesa e tengono conto, secondo parametri e modalità fissate con decreto del Ministro per le risorse previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della mancata produzione per un periodo di fermo dell'allevamento.

3. Il concorso dello Stato è commisurato alla metà della spesa liquidata alle aziende agricole danneggiate, nonché alla metà della spesa sostenuta per l'acquisto della eventuale garanzia assicurativa «eccesso di sinistro».

Art. 7.

(Pubblicità degli interventi)

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 8.

(Iniziativa di difesa attiva contro le avversità atmosferiche)

1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammis-

sibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dei consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse siano dichiarate congrue dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con le regioni e le province autonome.

2. Per la gestione e manutenzione delle attrezzature finanziate ai sensi del comma 1 del presente articolo può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I Consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società, forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie.

4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvede il Ministero per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero per le politiche agricole.

6. I progetti di reti antigrandine o di impianti di difesa contro le avversità atmosferiche possono essere finanziati solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministro per le politiche agricole stabilisce periodicamente, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui Trento e di Bolzano, e sentito l'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, le soglie minime dei tassi esecutivi, con riguardo alle singole regioni, al di sotto delle quali non può considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.

Art. 9.

(Contratti di assicurazione)

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche e integrazioni, per il raggiungimento delle finalità assicurative possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare direttamente con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine.

Tali contratti possono riguardare:

a) il risarcimento dei danni a carico delle colture compresi i danni relativi alla perdita di qualità del prodotto e quelli causati di fitopatie conseguenti ad avversità atmosferiche, nonchè delle strutture aziendali a causa di una o più avversità atmosferiche;

b) il risarcimento dei danni a carico delle colture presenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;

c) il risarcimento delle perdite subite dalle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzio e dalle associazioni che gestiscono impianti di trasformazione, raccolta e commercializzazione, raccolta e commercializzazione, a causa della riduzione, in misura superiore all'ordinario, dei conferimenti dei soci per eventi calamitosi.

2. Le regioni e le province autonome predispongono, sentiti i consorzi di difesa e le organizzazioni professionali più rappresentative, un programma avente una validità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, e relativamente a detti contratti gli eventi, le colture e le fitopatie assicurabili con contributo pubblico. Tali programmi devono essere approvati dal Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e di Bolzano, con apposito decreto da emanarsi ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'an-

no precedente il triennio a cui si riferisce. Alle modifiche di detti programmi che si rendessero necessarie provvede il Ministro per le politiche agricole con proprio decreto, emanato previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Le regioni e le province autonome possono integrare autonomamente l'elenco delle garanzie, eventi, colture a fitopatie assicurabili e determinare i relativi parametri per la concessione di un contributo sui premi assicurativi a carico del proprio bilancio.

3. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati con società di assicurazione, singole o partecipanti a consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione, ai sensi del regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992.

4. I produttori agricoli, soci dei consorzi di difesa, che provvedono direttamente alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1, comunicano al Consorzio di difesa presente sul territorio entro il trentesimo giorno precedente la formazione dei ruoli consortili dell'esercizio di competenza, le condizioni di assicurazione ai fini dei successivi adempimenti necessari per la fruizione del contributo statale. Essi sono tenuti a versare i contributi, afferenti i servizi di cui usufruiscono nella misura stabilita dalla assemblea generale dei soci.

5. I produttori agricoli che non aderiscono ai contratti di assicurazione sottoscritti dai Consorzi di difesa, possono stipulare polizze agevolate direttamente con le imprese di assicurazione presentando domanda di contributo entro il trentesimo giorno precedente la formazione dei ruoli consortili dell'esercizio di competenza, al consorzio di difesa competente per territorio che ne attesta la congruità. I contributi sono erogati, al netto delle spese sostenute dei consorzi di difesa, nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale o della provincia autonoma.

6. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, è commisurato al 50 per cento della

spesa assicurativa ritenuta ammissibile, stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno successivo, ed approvati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I suddetti parametri sono determinati per garanzia, per prodotto e per provincia, sulla base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto risarcimenti valori assicurati attualizzato con il coefficiente 1,30, relativamente agli ultimi dieci anni, rilevabili nel sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, tenuto conto anche della banca dati costituita presso l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa. Relativamente alle colture, agli eventi e ai territori provinciali ove non esistono dati assicurativi, o questi non sono significativi, per la determinazione dei parametri devono essere sentite l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta entro i limiti dei parametri predetti.

7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

8. I consorzi di difesa possono prevedere accantonamenti di bilancio nella cassa sociale per azioni di solidarietà, anche in collaborazione con le cooperative agricole e le associazioni di produttori, a favore degli associati per danni atmosferici a carico delle produzioni assicurabili al mercato agevolato. Le azioni di solidarietà possono essere integrate con polizza assicurative per la parte di danno eccedente il 30 per cento del valore delle produzioni complessivamente assicurate con l'iniziativa di solidarietà. Il contributo dello Stato, commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per le azioni di solidarietà e per il pagamento del premio assicurativo, sarà

contenuto nel limite dei parametri contributivi di cui al comma 6.

Art. 10.

(ConSORZI di difesa)

1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, attribuisce la personalità giuridica di diritto privato. Agli acquisti immobiliari effettuati dai consorzi di difesa per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono accedere al credito agrario di esercizio a tasso agevolato.

2. Non possono essere attribuite funzioni proprie dei consorzi di difesa a nuovi organismi o ad organismi già operanti con finalità statutarie diverse, quando nella provincia interessata sia già riconosciuto ed operante un organismo abilitato a svolgere tali funzioni.

3. Ove in una provincia non sia già riconosciuto ed operante un consorzio di difesa, lo svolgimento delle funzioni relative può essere affidato ad un nuovo organismo che si costituisca ed abbia i requisiti richiesti o ad un consorzio di una provincia limitrofa che ne faccia domanda alla regione.

4. Le regioni e le provincie autonome sentite le organizzazioni professionali più rappresentative possono revocare il riconoscimento dai consorzi di difesa e da altri organismi già riconosciuti quando questi, per un triennio consecutivo, abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci con quantitativi inferiori a quelli ritenuti congrui, determinati con propria normativa. In questo caso i soci potranno confluire in

analoghi organismi operanti nella stessa provincia se esistenti o, in caso contrario, in province limitrofe.

5. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, la lettera *f*) è sostituita dalle seguenti:

«*f*) la nomina del collegio sindacale, in cui deve essere presente un rappresentante della regione o provincia autonoma».

6. Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi di difesa, di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, devono costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

7. La cassa è alimentata annualmente:

a) dai contributi dei consorziati nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alla spesa assicurativa stabilita per l'annata, sulla base del rischio assicurato per prodotto e comune;

b) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa ritenuta ammissibile sostenuta per il pagamento dei premi complessivi o per le azioni mutualistico-assicurative, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo. Nelle zone ad alto rischio climatico, determinante con decreto del Ministro per le politiche agricole d'intesa con le regioni e le provincie autonome, tale percentuale può raggiungere il 65 per cento;

c) dai contributi concessi dalla regione o dalla provincia autonoma;

d) i contributi di cui alle lettere *b*) e *c*), vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati. Il concorso dello Stato è versato ai consorzi sulla base del ruolo esattoriale consortile reso esecutivo a norma delle disposizioni in vigore nella misura del 90 per cento, nei limiti del parametro, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.

8. La dotazione finanziaria della Cassa sociale non può essere destinata a scopi di-

versi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.

9. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette; la riscossione dei contributi gode di privilegio generale. Il ruolo consortile dovrà essere annualmente reso esecutivo con le disposizioni in vigore al momento della sua formazione. Nell'esercizio delle attività determinate con la presente legge i consorzi sono dotati di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti di cui agli articoli 6, 9 e 10.

10. Nell'espletamento delle pratica inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui all'articolo 10 e delle organizzazioni professionali di produttori agricoli maggiormente rappresentative.

Art. 11.

Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, l'articolo 1-bis del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250, e l'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 1996, n. 9380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273. Sono abrogate altresì tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge compreso il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro del 22 ottobre 1987.

